Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE EMILIA ROMAGNA

Esito: SENTENZA

Numero: 74 **Anno**: 2019

Materia: CONTABILITÀ

Data pubblicazione: 10/05/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:74SGSEZ

SENT. N. 74/19/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA composta dai magistrati:

dott. Donato Maria Fino Presidente dott. Alberto Rigoni Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.44968 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna nei confronti di **OMISSIS** nato a **OMISSIS** Visti tutti gli atti e i documenti di causa:

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2019, con l'assistenza del segretario signora Stefania Brandinu, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. Attilio Beccia, non costituito il convenuto.

MOTIVAZIONE

- 1.1. Con atto di citazione depositato in data 2 ottobre 2018, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il signor OMISSIS, titolare dell'impresa individuale "OMISSIS", cancellata dal registro delle imprese in data 17.11.2014, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 28.099,12 in favore del Comune di Rimini, oltre rivalutazione e spese del presente procedimento. Quanto sopra per danno erariale conseguente al mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante la gestione dell'albergo OMISSIS, sito in Rimini, nel corso del 4° trimestre 2012 e dell'intero anno 2013.
- 1.2. Evidenziava il Requirente che il Comune di Rimini aveva denunciato il mancato riversamento delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno nell'anno 2014, da parte di una pluralità di strutture alberghiere e ricettive (nota prot. 238180 del 16.11.2015). Le successive indagini condotte dalla Guardia di finanza Nucleo di polizia tributaria di Rimini, avevano consentito di accertare che l'odierno convenuto, preposto alla gestione della struttura ricettiva "OMISSIS", aveva omesso di riversare l'imposta di soggiorno per il 4° trimestre 2012 e per l'anno 2013 in cui l'albergo era stato operativo (nota n.0059894 del 20.2.2018). Il Comune di Rimini aveva poi comunicato che il concessionario alla riscossione, Sorit SpA, aveva notificato al convenuto un'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 27.270,53, senza alcun esito (nota prot. n.319764 del 18.12.2017). Successivamente, l'ammontare dell'indebito era stato quantificato in euro 28.099,12, come da prospetto redatto dalla Sorit SpA, in data 7.5.2018.

- 1.3. Nella condotta omissiva, caratterizzata da dolo, in termini di intenzionalità della ripetuta violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno, la Procura ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativa per un ammontare del danno pari alle somme da ultimo quantificate dalla Sorit SpA (euro 28.099,12). Nell'atto di citazione, il Requirente precisava che la contestazione di responsabilità contenuta nell'invito a dedurre era stata effettuata per l'importo di euro 33.531,38, pari all'ammontare oggetto dell'ingiunzione Sorit (€ 27.270,53), maggiorato della sanzione di euro 6.260,85, applicata ai sensi dell'art.9 del regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno; la sanzione poi era stata scomputata dall'ammontare del danno contestato nell'atto di citazione, in quanto dovuta dal soggetto passivo dell'imposta e non dal gestore dell'albergo.
- 2. All'udienza del 10.4.2019, il Pubblico ministero insisteva nella condanna come da atto introduttivo del giudizio.
- 3. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, attesa la regolare instaurazione del contraddittorio.
- 4.1. Nel merito, rileva che, per orientamento pacifico della giurisprudenza della Corte dei conti, la responsabilità del gestore della struttura ricettiva si inquadra nella tipologia della responsabilità contabile: il OMISSIS, nella predetta qualità, ha, infatti, assunto gli obblighi strumentali alla riscossione di somme di pertinenza dell'ente locale ed alla loro custodia, rendicontazione e riversamento, obblighi dettagliatamente descritti dal regolamento del Comune di Rimini in materia di imposta di soggiorno, (cfr., art.6, regolamento comunale approvato con deliberazione c.c. n.30/1992, e s.m.i.). In tal senso si sono espresse le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n.22/QM/2016, nonché le Sezioni Unite della Corte dei Cassazione, con ordinanza n.19654/18: "poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato."
- 4.2. A ciò si aggiunge la considerazione che, ai fini del giudizio sulla responsabilità dei contabili, non viene in rilievo soltanto l'obbligo di restituire il denaro o i beni pubblici di cui vi è stato maneggio, ma, più in generale, rileva l'inosservanza da parte dell'agente contabile di tutti gli obblighi propri del servizio, in quanto tale inosservanza abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l'azione mira. Come, infatti, delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione (cfr., più ampiamente sul punto, Sezione giurisdizionale Lombardia, n.85/2014, e la giurisprudenza ivi richiamata).

In particolare, nella fattispecie in esame, il signor OMISSIS, in qualità di titolare dell'impresa individuale "OMISSIS", non soltanto ha omesso di riversare al Comune di Rimini quanto dovuto per il 4° trimestre 2012 e per l'intero anno 2013, ma ha del tutto omesso di adempiere agli obblighi di comunicazione e rendicontazione dettagliatamente descritti all'art.6 del regolamento comunale, così impedendo all'ente locale di avere contezza dei pernottamenti imponibili registrati presso l'albergo OMISSIS (cfr., verbale di constatazione del 17.3.2014) e, per tali omissioni, non ha fornito alcun ragionevole giustificazione. E, infatti, come rilevato dalla Procura agente, le dichiarazioni fatte ai militari dal OMISSIS in data 17.3.2014 ("Pur essendo al corrente della tassa di soggiorno

non abbiamo provveduto alla riscossione della stessa in quanto trattando prevalentemente con clientela di cittadinanza russa abbiamo riscontrato problematiche relative alla riscossione della tassa medesima") e da suo padre in data 15.3.2018 ("Non ho pagato perché non ho mai incassato la tassa di soggiorno") non sono idonee a giustificare il comportamento del convenuto contestato in questa sede.

Inoltre, il OMISSIS non ha dato alcun seguito né all'intimazione ad adempiere notificata dal Comune, né all'ingiunzione di pagamento notificata dalla Sorit SpA.

Infine, il convenuto, rimasto contumace in questa sede, non ha fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione dei riversamenti di cui viene contestata la mancata effettuazione o nella riconducibilità della omissione degli obblighi su di lui gravanti a cause a lui non imputabili.

Tale comportamento, da qualificarsi come doloso in considerazione della palese e reiterata inottemperanza a chiari obblighi giuridici, integra gli estremi della responsabilità contabile.

4.3. Per le considerazioni sopra esposte, il sig. OMISSIS deve, quindi, essere dichiarato responsabile del danno cagionato al Comune di Rimini per l'importo di euro 28.099,12. Il convenuto è, pertanto, condannato al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei pagamenti relativi a ciascun trimestre, individuata sulla base della previsione dell'art.6 del regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali da tale data fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.O.M.

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna

definitivamente pronunciando, accoglie come da motivazione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il signor **OMISSIS** al pagamento, in favore del Comune di Rimini, dell'importo di euro 28.099,12 (ventottomilanovantanove/12), oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data di scadenza dei pagamenti relativi a cia scun trimestre, alla data di pubblicazione della presente sentenza; interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 210,08 (duecentodieci/08).

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto/i, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 aprile 2019.

L'Estensore II Presidente

f.to Igina Maio f.to Donato Maria Fino Depositata in Segreteria il giorno 10 maggio 2019

p. Il Direttore di Segreteria

f.to Gerardo Verdini

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del/i convenuto/i, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna il 10 maggio 2019 p. Il Direttore della Segreteria f.to Gerardo Verdini 7